

Ai Consiglieri Comunali Comune di Frosinone
P.c. Al Prefetto
Ai Parlamentari eletti nella provincia
Ai Consiglieri Regionali eletti nella provincia
Al Presidente Amministrazione Provinciale Antonio
Pompeo
AL Sindaco Giuseppe Morini di Alatri
Al Vice Sindaco Francesco Trina Comune di Frosinone
Alle forze sociali

Oggetto: Lettera aperta ai consiglieri comunali. Richiesta di immediata convocazione della Commissione Consiliare vicenda ex Multiservizi

Dunque non rimane che la newco per risolvere la vicenda della ex Frosinone Multiservizi e degli strascichi che ad oggi si trascinano.

- 1) Economicamente lo spacchettamento dei servizi già della Frosinone Multiservizi e l'entrata delle coop sociali di tipo non ha visto il risparmio paventato, ma anzi un **maggiore esborso dell'ente**, riproporzionato sulle stesse ore, senza considerare i nuovi affidamenti che hanno insistito sugli stessi servizi come cultura e verde.
- 2) **I servizi di cui la città ha usufruito non sono stati all'altezza** delle esigenze dell'ente e della popolazione, essendo troppo rigidi rispetto alle necessarie e continue interconnessioni tra singole attività. L'ente ha dovuto rivolgersi più di qualche volta ad affidamenti ulteriori di servizi (verde e cultura soprattutto)
- 3) I lavoratori non hanno tratto granché vantaggi né in termini di stabilità lavorativa, né per quanto riguarda **il reddito, paurosamente sceso** e ancora in fase di discesa nonostante si partisse già da redditi bassi
- 4) Giustizia sociale e giustizia ordinaria in questo caso hanno coinciso: **la richiesta di difendere un percorso lungo 17 anni di centinaia di lavoratori ha avuto pieno accoglimento** nelle aule del tribunale di Frosinone, con il dispositivo di sentenza n. 501/2015, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Frosinone ha emesso, ex art. 2932 cod. civ., una sentenza costitutiva che realizza gli effetti del contratto di lavoro non concluso tra gli ex lavoratori Multiservizi e la Sol.Co Società Cooperativa.
- 5) Le cause che in questi mesi stanno rivelando che l'opposizione alle coop dei lavoratori non fosse strumentale, ma meritava riflessione attenzione e rispetto, aprono nuovi scenari, già preannunciati in tempi non sospetti dai lavoratori a cui alcuno purtroppo ha dato retta. Le coop dovranno affrontare spese milionarie per ripristinare condizioni lavorative idonee. Non è scontato che tali coop saranno in grado di sostenere tali somme. Chi risarcirà i lavoratori allora? Chi è che ha imbastito questa incredibile telenovela? Chi è il committente a cui i lavoratori chiederanno soddisfazione?
Nel caso in cui le coop non ottemperino, i lavoratori potranno agire nei confronti del Comune di Frosinone per il recupero di quanto dovuto in forza del provvedimento giudiziale di cui sopra, ritenendo i lavoratori come addetti agli appalti che nel corso del tempo hanno interessato le coop. **Il Comune di Frosinone, quindi, potrebbe essere obbligato in solido** con le coop affidatarie a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al periodo dall'aprile 2013. L'art. 29, comma 2, D.Lgs 276/2003 stabilisce che: [...] *“il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto [...]”*.

La giurisprudenza maggioritaria ha ritenuto applicabile la suddetta norma anche alle pubbliche amministrazioni. In ogni caso, il Comune di Frosinone risulta coobbligato anche in forza del DPR n. 207 del 05/10/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). In particolare, agli artt. 4 e 5 del suddetto regolamento è previsto l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza, rispettivamente, contributiva e retributiva, dell'appaltatore.

- 6) In questa vicenda purtroppo non sono secondarie le questioni attinenti **pericoli di corruzione** stante le azioni e gli interventi volti a prevenire rischi della corruzione come previsto dal Regolamento Anticorruzione 2015/2017, adottato con DGC 29/2015.

Lo spaccettamento dei servizi, l'affidamento degli appalti spaccettati a cooperative sociali di tipo B ai sensi della legge 381/91 senza che vi fosse il requisito di lavoratori svantaggiati; gli appalti prorogati senza soluzione di continuità, per lo stesso anno 2013, per l'intero 2014, e sono ancora in essere, ad eccezione di due servizi appaltati dopo gara; il superamento della soglia economica prevista per un affidamento annuale (*“Comune di Frosinone Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori”*, art.3 *Divieto di Frazionamento*, art.5 *Voci e limiti di spesa inerenti a beni e servizi* e art. 6 *Voci e limiti di spesa inerenti ai lavori*); servizi dove vi è stato mutamento di contraente con altro affidamento diretto, senza che tuttavia mutassero i referenti; le proroghe di affidamento alle cooperative sociali di tipo B, da 5 a 10 volte a seconda del servizio, durano da due anni e sono ancora in corso; le mancate procedure di passaggio dei lavoratori di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 96/2013 Approvazione avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte delle cooperative sociali di tipo “B” iscritte nell'elenco regionale, Si profilano, quindi, nelle applicate e reiterate procedure possibili malfunzionamenti dell'amministrazione, nel senso di una devianza dei canoni della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa; un mancato dovere di provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, nonostante una altissima valutazione del “livello di rischio” per l'utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, anche in riferimento al valore economico e alla frazionabilità; una possibile elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni, anche alla luce della normativa nel contempo intervenuta, comma 610 dell'art.1 della Legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014), che prevede al comma 1 dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza»*.

INDI:

- 7) Nell'immediato futuro la conformazione e la gestione dei servizi non è così tanto scontata e nemmeno tanto agevole. Le scelte di bilancio della Amministrazione e le vicende giudiziarie rischiano di trascinare seco i servizi e i lavoratori. Sarebbe necessario, non prorogabile, dare seguito all'accordo di programma con il Comune di Alatri e **riconvocare rapidamente la Commissione Consiliare con il mandato di trattare con i lavoratori e le oo.ss.** per trovare una via d'uscita che riequilibri ove possibile tutte le situazioni oggi pendenti.

Cordiali saluti.

Frosinone 22 luglio '15

I lavoratori della tenda al 472° giorno di presidio